



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI

Il Giudice di Pace di Brindisi, nella persona dell'avv. Cosimo Merico, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa n. 4323/2025 del Registro Generale e promossa da:

Giordani [redacted], rappresentato e difeso dall'Avv. Alfredo Matranga, in virtù di procura in atti;

ricorrente

nei confronti di:

Prefettura di Brindisi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata dal Viceprefetto Aggiunto, Dott.ssa [redacted] Chiara, in virtù da delega in atti;

resistente

Oggetto: opposizione sanzione amministrativa.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace definitivamente pronunciando sul ricorso n.4323/2025 depositato il 23/09/2025, così provvede:

accoglie il ricorso e annulla il verbale di accertamento di violazione del codice della strada nr. PTR1745001359 elevato in data 18.09.2025 dalla Polizia Stradale Sezione di Brindisi relativamente alla sola violazione dell'art. 142 co. 8 e 11 CdS.

Compensa le spese di causa.

## MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO

L'opposizione è fondata e deve essere accolta.

Con rituale e tempestivo ricorso depositato in cancelleria il ricorrente, proponeva opposizione avverso verbale di accertamento di violazione del codice della strada nr. PTR1745001359 elevato in data 18.09.2025 dalla Polizia Stradale Sezione di Brindisi relativamente alla sola violazione dell'art. 142 co. 8 e 11 CdS.

Eccepiva tra gli altri motivi la Illegittimità del verbale di contestazione per violazione del Regolamento UE n. 165/2014.

Si rileva che al ricorrente è stata contestata la violazione dell'art. 142, comma 8, D.Lgs. 285/1992, accertata mediante lettura dei dati del cronotachigrafo digitale ai sensi dell'art. 142, comma 6, del medesimo Decreto Legislativo giusta Circolare del Ministero dell'Interno del 14/10/2021 - prot. n. 6394 (con il provvedimento datato 20/12/2023 è stata archiviata la procedura d'infrazione n.2020/4051 della Commissione UE circa la compatibilità della disposizione nazionale con le norme comunitarie, per cui la contestazione delle violazioni di cui all'art. 142 cds, accertate attraverso l'esame dei dati memorizzati sulla memoria di massa del dispositivo o sulla carta del conducente, deve limitarsi a quelle per le quali l'organo accertatore abbia la certezza che siano state commesse in territorio italiano, alle condizioni e con le modalità indicate nell'allegata scheda illustrativa"), emanata a seguito di Procedura di infrazione n. 2020/4051 ex art. 258 del TFUE per "Non corretta attuazione dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento UE n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada".

Trattasi di ipotesi di contrasto tra norma nazionale (art. 142, comma 6, D.Lgs. 285/1992) e norma sovranazionale europea (art. 7, paragrafo 1, Regol. UE 165/2014). La norma nazionale consente agli organi di polizia stradale l'accertamento delle violazioni ai limiti di velocità mediante lettura dei dati del cronotachigrafo digitale installato sul veicolo a condizione che vi sia "la certezza che siano state commesse in territorio italiano, alle condizioni e con le modalità indicate nell'allegata scheda illustrativa" alla Circolare del Ministero dell'Interno del 14/10/2021 - prot. n. 6394, nel mentre la norma sovranazionale europea permette la rilevazione, attraverso le risultanze dei cronotachigrafi, dei dati concernenti gli autotrasportatori unicamente ai fini della verifica della conformità al medesimo Reg. 165/2014 e al Reg. n. 561/2006/CE in tema di protezione dei diritti dei lavoratori su strada in ordine al limite massimo del periodo di guida giornaliera, settimanale e complessivamente accumulato in due settimane consecutive, la durata minima dell'interruzione della guida giornaliera e del periodo di riposo giornaliero e settimanale [Reg. (CE) n. 561/2006] oppure in tema di durata massima giornaliera dell'orario di lavoro quando in esso sia compreso il lavoro notturno [Dir. 2002/15/CE] oppure, infine, in tema di uso di limitatori di velocità agli automezzi pesanti destinati al trasporto di merci pericolose

[Dir. 92/6/CEE]. Per tale contrasto la Commissione Europea ha aperto procedura di infrazione n. 2020/4051 ex art. 258 del TFUE per "Non corretta attuazione dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento UE n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada ". Giusta sentenza della Corte Costituzionale 05/06/1984, n. 170, che ha fatto seguito alla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea C-106/1977 del 09/03/1977 e che ha sancito come sia compito del Giudice ordinario disapplicare la norma nazionale al fine di dare piena applicazione al Regolamento comunitario, similmente al caso in esame, il contrasto va risolto in favore della norma sovranazionale europea, essendo il Regolamento europeo atto giuridico vincolante, immediatamente efficace ed esecutiva per gli Stati membri dell'Unione europea nei quali deve essere applicato in tutti i suoi elementi, come sancito anche dall'art. 117, comma 1, Cost. ("La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali") con la conseguente disapplicazione della norma nazionale in contrasto con quella soprannazionale europea.

Compensa le spese del presente giudizio.

Brindisi, 15/06/2026

Il Giudice di Pace  
Avv. Cosimo Merico